



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Aldo Ruggiero, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n. 8073 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 11.1.2021 e vertente

T R A

Consorzio nazionale Imballaggi - Conai

rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Lopreiato, dall'avv. Antonio Damiano e dall'avv. Gian Domenico Mosco in virtù di procura speciale alle liti a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

Novacel Italia s. r. l.

rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Recine, dall'avv. Ermanno Vaglio e dall'avv. Edoardo Panzera in virtù di procura speciale alle liti unita alla comparsa di costituzione

CONVENUTA

E

Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene – PolieCo

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Calisse e dall'avv. Tommaso

Marvasi per procura speciale alle liti unita alla comparsa di costituzione

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: contributi Conai

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 11.1.2021 le parti così concludevano:

la difesa dell'attore: "A) accertare la violazione da parte della Novacel Italia S.r.l., in relazione ai beni dalla stessa importati dall'estero e (o) prodotti in Italia degli obblighi di dichiarazione dei quantitativi di imballaggi importati e (o) prodotti e ceduti e di versamento del contributo ambientale Conai stabiliti nelle disposizioni di legge, di statuto e di regolamento del Conai richiamate in narrativa; e, per l'effetto: B) condannare la suddetta Novacel Italia S.r.l. alla presentazione al Conai delle dichiarazioni relative ai quantitativi di imballaggi importati dall'estero e (o) prodotti in Italia e ceduti come previste dallo statuto e dal regolamento Conai, con la determinazione ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. di una somma di denaro dovuta dalla società per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione dell'eventuale provvedimento di condanna; C) condannare la suddetta società al pagamento in favore di Conai del contributo ambientale dovuto per gli imballaggi importati dall'estero e (o) prodotti in Italia e ceduti da ottobre 1998 a oggi, nella somma di euro 6.374.343,72, o in quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa; D) condannare la società convenuta al pagamento in favore di Conai degli interessi sulla suddetta somma, calcolati dal momento delle scadenze dei singoli pagamento mensili all'effettivo soddisfo, ai tassi indicati nelle disposizioni del regolamento Conai vigenti nel corso del tempo, ferma restando la possibilità per il Conai di irrogare le sanzioni previste nel suo statuto e nel suo regolamento. Con vittoria delle spese di lite";

la difesa del convenuto: "Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, previe le più opportune declaratorie, così giudicare: 1) In via preliminare di rito: fissare nuova udienza per consentire la

chiamata dei terzi ex art. 269 c.p.c. nel rispetto del termine a comparire ex art. 163-bis c.p.c. 2) In via ulteriormente preliminare di rito: accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma adito a conoscere delle domande proposte da Conai nei confronti di Novacel Italia S.r.l., dichiarando, per le ragioni esposte in narrativa, la competenza per territorio del Tribunale di Milano; 3) Nel merito: 3.1) In via preliminare: rigettare le domande proposte da Conai nei confronti di Novacel Italia S.r.l. in quanto prescritte; 3.2) In via principale: 1) rigettare le domande proposte da Conai nei confronti di Novacel Italia S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto; 2) in subordine, comunque rigettare le domande proposte da Conai nei confronti di Novacel Italia S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto previa disapplicazione della normativa italiana difforme ed in contrasto rispetto alla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; 3) in ulteriore subordine, comunque rigettare le domande proposte da Conai nei confronti di Novacel Italia S.r.l. in quanto infondate in fatto e in diritto, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in relazione all'interpretazione e applicazione della normativa nazionale italiana difforme ed in contrasto rispetto alla normativa comunitaria come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; 4) Nei confronti del terzo chiamato: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte da Conai nei confronti di Novacel Italia S.r.l., condannare Polieco a manlevare e tenere indenne Novacel Italia S.r.l. da ogni somma che dovesse risultare dovuta e da pagarsi a Conai ed, in ogni caso, condannare Polieco a restituire a Novacel Italia S.r.l. le somme da quest'ultima pagate a Polieco a titolo di contributo ambientale per il recupero ed il riciclaggio dei film in polietilene, nella misura che verrà accertata nel corso del presente giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre spese generali al 15 %, oltre IVA e CPA come per legge";

la difesa del terzo chiamato: "Per quanto precede il Consorzio Nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni a base di polietilene – PolieCo, come sopra

rappresentato e difeso, previo accoglimento della questione pregiudiziale sopra formulata con remissione alla Corte di Giustizia dell'UE, chiede l'accoglimento delle seguenti CONCLUSIONI Piaccia all'On. Tribunale Ordinario di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, i) dichiarare che i beni in polietilene prodotti da NOVACEL non costituiscono imballaggi, né in relazione alla loro natura, né in funzione della loro destinazione effettiva, e che esattamente è stato pagato il contributo PolieCo da parte degli utilizzatori degli stessi e che, in ogni caso, con tale pagamento, è stata assolta dall'impresa l'obbligazione ambientale, che non può dare luogo a ripetizioni, e conseguentemente rigettare ogni domanda proposta dal Consorzio Conai nei confronti di NOVACEL, in quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, del tutto infondata; ii) In ogni caso con vittoria delle spese, rimborso spese generali, diritti e onorari del presente giudizio".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 6.2.2017, il Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai esponeva:

1. Che il Conai era un consorzio tra imprenditori privati al quale i produttori e gli utilizzatori di imballaggi dovevano iscriversi, salvo costituire sistemi autonomi, per adempiere agli obblighi di legge relativi a raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio;
2. Che la Novacel era iscritta a Conai dal 30.9.1998;
3. Che Novacel, a seguito di controlli operati ai sensi dell'art. 11 del regolamento Conai, aveva applicato i contributi Polieco in luogo di quello Conai per la cessione di film in polietilene;
4. Che era stato corrisposto il contributo Polieco in luogo di quello Conai per le cessioni di imballaggi in plastica a T & T Metalli Compositi pari a 79,065 tonnellate;
5. Che, secondo una stima operata per il periodo da gennaio 2005 a dicembre 2015, la Società convenuta aveva evaso il contributo ambientale per complessivi € 6.374.343,72;
6. Che aveva precisato alla Società convenuta che il film protettivo adesivo svolgeva la funzione tipica dell'imballaggio così come definito dall'art. 218 del d. lgs. N. 152/2006;
7. Che il Conai, in applicazione dell'art. 11, comma 1, del regolamento consortile aveva chiesto alla Novacel di comunicare i nominativi dei clienti ai quali, dalla data del 1.1.2013, aveva effettuato cessioni di film protettivo di plastica;
8. Che, a seguito della mancata risposta della convenuta, aveva avviato una verifica per gli anni 2013-2014;
9. Che, a seguito della risposta negativa anche in ordine alla verifica, aveva avviato il procedimento sanzionatorio.

Concludeva, pertanto, dopo una ampia disamina della legislazione in materia e della sua applicazione giurisprudenziale, come riportato puntualmente in epigrafe.

Si costituiva Novacel Italia s. r. l. depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:

1. Che *"Novacel Italia S.r.l. (nel prosieguo "Novacel") è una società fondata nel 1974, attiva nel campo delle Surface Protection Films Solutions e avente ad oggetto l'attività di produzione, taglio, confezionamento e commercializzazione di bobine di films adesivi ed applicazioni speciali per la protezione temporanea di superfici ad uso industriale"*;
2. Che *"Nell'ambito della propria attività di impresa, Novacel (i) acquista e rivende imballaggi, quali cartone, legno e plastica, direttamente dalla casa madre francese Novacel S.A., attività in riferimento alla quale è iscritta al Conai e che non è oggetto di controversia e, (ii) acquista e rivende, sempre dalla Novacel S.A (che spedisce i prodotti dai due diversi stabilimenti), film adesivo in polietilene, attività in riferimento alla quale è iscritta al il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene – Polieco (nel prosieguo "Polieco") e su cui è sorta la presente controversia"*;
3. Che *"Novacel, in totale buona fede, manifestava la propria disponibilità a che Conai potesse compiere tutte le opportune verifiche e, a tal fine, con email del 1° settembre 2015, inviava a Conai copia della documentazione (Allegati A e B) richiesta. Oltre a ciò, però, precisava che, per ragioni di natura concorrenziale, riteneva preferibile che l'intervento venisse, in concreto, effettuato dalla società di revisione indipendente Mazars S.p.A."*;
4. Che *"si rendeva espressamente disponibile a consentire l'accesso ai dati e informazioni relative alle cessioni di film protettivo, "attraverso la visione della predetta documentazione presso la sede societaria"*;
5. Che *"Tuttavia Conai, senza prendere minimamente in considerazione tale disponibilità, in data 5 aprile 2016 comunicava l'avvenuta applicazione nei confronti di Novacel della sanzione di € 30.000, motivandola con il riferimento all'art. 13, 6° comma del Regolamento Conai, per un (asserito) – e davvero inesistente - ostacolo all'attività di accertamento"*;

6. Che *"il foro generale territorialmente competente è, senza alcun dubbio, il Tribunale di Milano"*;
7. Che *"tutte le domande di adesione al Conai (nonché tutti gli ulteriori moduli predisposti dal Conai quali: il Modello di autodenuncia; la Dichiarazione di variazione; la Richiesta di recesso etc. doc.18), predisposte su apposito modulo precompilato dal Consorzio stesso, prevedono -e hanno sempre previsto sin dal momento della costituzione del Consorzio Conai nell'anno 1998- come luogo in cui sorge l'obbligazione Milano"*;
8. Che *"le parti hanno convenzionalmente pattuito che il pagamento del contributo ambientale deve essere eseguito a Milano"*;
9. Che *"Novacel ha - e ha sempre avuto - sede legale e proprio domicilio a Milano"*;
10. Che *"si insiste affinché venga accertata e dichiarata, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma adito a favore del Tribunale di Milano territorialmente competente ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.e 1182 c.c., con ogni conseguenza di legge"*;
11. Che *"Il diritto azionato da Conai a ricevere il pagamento di una somma a titolo di contributo ambientale è senz'altro - in massima parte - prescritto. Le pretese azionate da Conai sono soggette alla prescrizione, quinquennale, di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. ... con riferimento ai contributi ambientali (eventualmente) dovuti da Novacel per gli anni dal 1998 al 5 febbraio 2012, ossia fino a cinque anni precedenti la data del giorno di notificazione dell'atto di citazione avversario avvenuta il 6 febbraio 2017"*;
12. Che *"I prodotti di Novacel non rientrano nella nozione di "imballaggio" né ai sensi e ai fini di cui Direttiva n. 94/62/CE, poi integrata dalla Direttiva n. 2004/12/CE, né ai sensi e ai fini della normativa nazionale italiana di cui al D.lgs. n. 22/1997 prima e al D.lgs. n. 152/2006 poi, che ha recepito la disciplina comunitaria"*;
13. Che *"Dalla breve disamina della normativa dianzi citata emerge con*

tutta evidenza che i prodotti in polietilene di Novacel non rientrano nella nozione, né nazionale né comunitaria, di "imballaggio" e che, per l'effetto, relativamente agli stessi nessuna contribuzione è dovuta al Conai da Novacel, e quest'ultima correttamente paga la propria quota contributiva al consorzio Polieco";

14. Che "ai fini della (asserita, da parte del Conai) qualificazione del film plastico monoadesivo ad uso industriale ceduto da Novacel come "imballaggio", assume particolare rilievo il fatto che, al termine del proprio utilizzo, il film plastico monoadesivo ad uso industriale deve essere smaltito, nell'ambito della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, come "rifiuto secco non riciclabile". Ed infatti, la presenza della colla sul lato adesivo del film in polietilene, impedisce lo smaltimento dello stesso nel circuito della raccolta differenziata della plastica gestita da Conai. Dunque il Conai non potrebbe neanche, in ogni caso, provvedere alla raccolta ed al riciclo del film in polietilene ceduto da Novacel, non rientrando, neppure, quest'ultimo nella raccolta differenziata della plastica svolta dal Consorzio";

15. Che "Conai, non solo domanda il pagamento di un contributo ambientale non dovuto, ma neppure fornisce in giudizio le prove necessarie per dimostrare l'esistenza e la fondatezza della propria pretesa creditoria, limitandosi a produrre una "stima del contributo ambientale evaso" (cfr. doc. 3 avv) da Novacel, compiuta alla luce della (asserita) disamina di fatture trasmesse T&T Metalli (cliente di Novacel), che, peraltro, nemmeno constano in giudizio".

Concludeva, pertanto, dopo avere richiamato la legislazione e giurisprudenza in materia nonché pareri da parte di soggetti esperti del settore, precisando le conclusioni riportate puntualmente in epigrafe.

Si costituiva il Consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti dei beni a base di polietilene – PoleiCo, nella veste di terzo chiamato in causa dalla Società convenuta, depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:

1. Che "Circa la chiamata in causa nei confronti del Consorzio PolieCo,

precisiamo fin d'ora, come l'onere della prova (circa l'an ed il quantum) delle domande di garanzia formulate a NOVACEL ed eccependo comunque la prescrizione ex art. 2947 c.c. quanto alle domande risarcitorie ed ex art. 2948, o in subordine ex art. 2946, quanto alla ipotizzata ripetizione di indebito spettanti a Novacel. Per il resto, per mero tuziorismo e senza inversione dell'onere della prova, osserviamo come l'adesione e contribuzione di NOVACEL a PolieCo sia stata volontaria, libera e non viziata ed in nessun modo coartata. Mai PolieCo ha prestato garanzia, anche indiretta, rispetto alla non-adesione a CONAI di NOVACEL, per cui non risultano sussistenti i presupposti per le domande di ripetizione e/o di risarcimento (contrattuale / precontrattuale /extracontrattuale), e men che meno di garanzia ipotizzate nella chiamata in causa";

2. Che "CONAI si riporta diffusamente ad un precedente (Tribunale di Roma sent. 16818/2007) che nulla ha a che vedere con la presente controversia, poiché oggetto di quel giudizio erano i sacchetti per asporto delle merci dai supermercati (shoppers), manufatti neppure lontanamente equiparabili a quelli di cui alla presente causa (film tecnico necessario per la produzione / trasformazione di determinati manufatti)";
3. Che "tale film protettivo assolve a funzione diversa da quella dell'imballaggio, essendo concepito ed utilizzato per una protezione e/o lubrificazione temporanea di altri materiali (semilavorati) durante il processo produttivo di trasformazione in prodotti finiti. Pertanto tale film non viene mai in contatto con "merci" (in senso proprio) né, tanto meno viene utilizzato nel "punto vendita" (requisiti entrambi necessari per individuare un imballaggio), giacché dovrebbe essere rimosso (e diventare rifiuto) nello stabilimento del produttore del bene".

Dopo una ampia disamina della normativa in materia e delle sue applicazioni giurisprudenziali, il terzo chiamato concludeva come puntualmente riportato in epigrafe.

Preliminarmente va respinta la eccezione relativa alla incompetenza per

territorio del Tribunale di Roma atteso che la Suprema Corte, con la pronuncia n. 8203/2007, ha statuito che *“Per le cause relative all'obbligazione di pagare i contributi ambientali ai Consorzi CONAI e POLIECO, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, è territorialmente competente il giudice del luogo ove i Consorzi hanno sede, e cioè Roma, dovendosi nell'adesione agli stessi individuare il momento genetico dell'obbligazione ed essendo la sede medesima il luogo ove l'obbligazione di natura pecuniaria va adempiuta; nessun rilievo ai fini della determinazione della competenza ha, invece, il luogo di emissione delle fatture di vendita dei beni (imballaggi e materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi) sul cui importo viene effettuato il calcolo dei contributi dovuti”* (in senso conforme Cass. n. 17651/2015).

Pertanto, la suddetta eccezione deve essere respinta.

Con riferimento al merito del contenzioso, questo Tribunale ha già espresso il proprio orientamento con la sentenza n. 22952/2018, che deve ritenersi confermato anche nel presente giudizio, avendo ad oggetto la stessa questione interpretativa relativa al concetto di imballaggio per lo stesso periodo temporale (1998-2015), secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (*“Oggetto di causa è appunto verificare se dette pellicole, prodotte in polietilene, possano o meno essere considerate come ‘imballaggi’ e se pertanto costituiscano una specie a parte (appunto come ‘imballaggi’) rispetto al genere (ossia ai beni realizzati in polietilene); è infatti evidente che in quest’ultimo caso sarebbe legittima l’adesione a PolieCo, mentre nel primo caso, in presenza di materiale pur in polietilene, ma da qualificare come imballaggio, sarebbe necessaria l’iscrizione a Conai”*).

In particolare, detto precedente giurisprudenziale ha evidenziato:

- Che *“Fondamentale è la Direttiva 94/62/CE che all’art. 3 (definizioni), contiene appunto cosa deve intendersi, ai sensi della direttiva e per quanto qui di interesse, per “...1) «imballaggio»: tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o*

- all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anche tutti gli articoli «a perdere» usati allo stesso scopo devono essere considerati imballaggi. L'imballaggio consiste soltanto di: a) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire nel punto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore; b) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario», cioè imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; c) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario», cioè imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende i container per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei ...»;*
- *Che "La domanda del Conai trae origine dalla disciplina contenuta nel D.Lgs 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi), attuativo delle Direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; successivamente detto decreto è stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006";*
 - *Che "A far data dal 3/4/2006 è infatti entrato in vigore il D.Lgs 152 del 2006 (fra l'altro attuativo anche della direttiva 2004/12/CE, modificativa della citata Direttiva 'madre' del 1994 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio), recante un testo unico delle disposizioni di legge in materia di tutela dell'ambiente, che, se -da un lato- ha espressamente abrogato (art. 264) il D.Lgs. 22/1997, -dall'altro- ha sostanzialmente riprodotto (artt. 217-226), precisando ulteriormente la nozione di 'imballaggio' in attuazione della citata direttiva comunitaria del 2004, il contenuto delle regole sulla gestione degli imballaggi, riportate nell'abrogato D.Lgs.*

22/1997 (artt. 34-43)",

- Che "Successivamente anche quest'ultimo D.Lgs. 152/2006 è stato a sua volta ripetutamente modificato ed integrato, dapprima con il D.L. 208/2008, convertito nella L. 13/2009, poi con il D.Lgs. 205/2010, poi ancora con il D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012, poi con il D.L. 91/2014, convertito nella legge 116/2014, poi ancora con il D.L. 133/2014, convertito nella L. 164/2014, poi con il D.L. 192/2014 convertito nella L. 11/2015, poi ancora con altri interventi nel corso del 2015";
- Che "Il legislatore nazionale, conformemente alle indicazioni provenienti dalla disciplina comunitaria, ha previsto pertanto una regolamentazione particolare (contenuta nel titolo II del decreto Ronchi e poi nel titolo II della parte IV del D.Lgs 152/2006) per gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, di qualunque materiale essi siano costituiti, in considerazione della loro specifica, fondamentale 'funzione sociale ed economica";
- Che "un prodotto è qualificato per legge come 'imballaggio' in riferimento alla sua funzione di contenimento ovvero di protezione ovvero ancora di presentazione delle merci, così da consentire la manipolazione e la consegna delle merci stesse dal produttore all'utilizzatore, dall'utilizzatore al consumatore e questo indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle merci contenute negli imballaggi stessi: si tratta di orientamento giurisprudenziale ormai da ritenersi costante e condivisibilmente da seguire. Dunque si deve prendere in considerazione l'astratta funzione assolta dall'imballaggio, che è appunto quella di contenimento, di protezione e di manipolazione delle merci per consentirne la consegna e la presentazione, con la precisazione che la merce imballata può essere materia prima, semilavorato o prodotto finito e che l'imballaggio può accompagnare la merce nel suo trasferimento da un produttore a un utilizzatore, da un produttore a un consumatore, da un utilizzatore ad un altro utilizzatore, da un utilizzatore al

- consumatore”;
- Che “la definizione di ‘imballaggio’ a livello comunitario, già contenuta nella Direttiva 94/62/CE, è stata oggetto di ulteriore intervento con la Direttiva 2004/12/CE”;
 - Che “E’ stato a tal fine delineato un sistema per la gestione degli imballaggi fondato sulla cooperazione tra gli operatori economici secondo il criterio della “responsabilità condivisa” (espressamente in art. 219, comma 2, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 36, D.Lgs 22/1997) e caratterizzato da una ripartizione di competenze tra produttori e utilizzatori di imballaggi da una parte e pubblica amministrazione dall’altra, nonché -come detto- dall’obbligo di realizzazione degli obiettivi di recupero e di riciclaggio disciplinati attualmente dall’art. 220 e fissati nell’allegato E del D.Lgs 152/2006 (e precedentemente dall’art. 37, D.Lgs 22/1997). In particolare, è stato previsto che la PA provveda all’attività di ritiro dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari provenienti dalla raccolta differenziata pubblica (ai sensi degli artt. 198 e 222, D.Lgs 152/2006, corrispondenti agli artt. 21 e 39, D.Lgs 22/1997), mentre l’art. 221 del D.Lgs 152/2006 prevede che i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e dei rifiuti generati dal consumo dei propri prodotti, il tutto come meglio indicato dal citato articolo”;
 - Che “A tal fine i produttori di imballaggi possono alternativamente aderire a uno dei Consorzi di cui all’art. 223 (art. 221, comma 3, lett. b, e art. 223, D.Lgs 152/2006, corrispondenti all’art. 38, comma 3, lett. b, e all’art. 40, D.Lgs 22/1997), ovvero organizzare autonomamente l’attività di raccolta, riutilizzo, ritiro, recupero e riciclaggio dei rifiuti degli imballaggi da essi stessi prodotti (art. 221, comma 3, lett. a, D.Lgs 152/2006, corrispondente all’art. 38, comma 3, lett. a, D.Lgs 22/1997) o “attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea

- documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6" (art. 221, comma 3, lett. c, D.Lgs 152/2006). Tanto il D.Lgs 22/1997 quanto il successivo D.Lgs 152/2006 stabiliscono che sia i produttori che gli utilizzatori di imballaggi debbano partecipare al Conai (art. 224, comma 1, D.Lgs 152/2006, corrispondente all'art. 41, D.Lgs 22/1997)";*
- *Che "Per quanto poi riguarda i rapporti fra il Conai ed il PolieCo, va ricordato che è normativamente esclusa qualsiasi sovrapposizione fra i due consorzi, atteso che all'art. 234, al fine di razionalizzare, organizzare e gestire la raccolta ed il trattamento dei rifiuti di beni in polietilene destinati allo smaltimento, è stato previsto che il PolieCo si occupa appunto del riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi, per quanto qui di interesse, gli imballaggi di cui all'art. 218 comma 1, lettere a) b) c) d) e) e dd): l'art. 218, 1° comma, lettera dd) si riferisce all'imballaggio usato, da intendere come " ... imballaggio secondario o terziario utilizzato e destinato ad essere ritirato o ripreso".mDel resto l'art. 224, 9° comma, del D.Lgs. 152/2006 prevede espressamente, proprio al fine di evitare qualsiasi equivoco su una sorta di duplicazione della contribuzione ambientale, che "l'applicazione del contributo ambientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle materie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientali previsti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in applicazione del presente decreto. ...". Dunque è stata attribuita al Conai la gestione degli imballaggi, a prescindere dalla natura degli stessi e quindi anche se in polietilene, mentre al PolieCo è stata attribuita la gestione degli altri beni in polietilene, esclusi appunto quelli qualificabili come 'imballaggi', il tutto nell'ottica del richiamato rapporto di specie a genere";*
 - *Che "In ordine al preteso contrasto fra la normativa comunitaria e quella interna, si osserva che la descrizione contenuta nell'art. 218, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 risulta non in contrasto con la disciplina*

- dell'art. 3, par. 1, della Direttiva 94/62/CE, come del resto ribadito anche nella citata sentenza n° 16818/2007 del Tribunale di Roma ed anche nella sentenza n° 19252/2016 del Tribunale di Roma, Ottava Sezione Civile, dott. D'Alessandro";*
- *Che "Si tratta quindi di una modifica solo formale, ma senza ricadute di carattere pratico. Non è quindi necessario il richiesto rinvio pregiudiziale di interpretazione ex art. 267 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE";*
 - *Che "Nel caso di specie, pacifici i fatti materiali oggetto di causa e la natura e le caratteristiche dei beni prodotti o importati dalla società convenuta (pellicola adesiva), osserva il Giudice che, se ai fini della qualificazione di un prodotto come 'imballaggio' è attribuito un ruolo centrale alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione delle merci indipendentemente dalla fase di commercializzazione delle stesse e se è tale un bene che assolve a tali funzioni nei trasferimenti di merci, da produttore a utilizzatore, da produttore a consumatore, da utilizzatore a utilizzatore o da utilizzatore a consumatore, è allora evidente che i beni oggetto di causa ben possono essere ricompresi nella definizione di 'imballaggio' prevista dalla legge. Invero, il giudizio tecnico prognostico fondato sulla natura dei beni prodotti dalla convenuta e sul tipo di esigenze che il film è destinato a soddisfare presso l'acquirente/utilizzatore, portano a concludere nel senso che si tratti appunto di imballaggi";*
 - *Che "In definitiva è possibile ribadire che la nozione di imballaggio deve essere ricostruita facendo riferimento a un criterio prognostico ex ante e che non è possibile escludere dalla relativa nozione anche i film protettivi in polietilene utilizzati all'interno di un ciclo produttivo per la protezione di altri manufatti nella fase di produzione dei medesimi, come appunto nel caso di specie; quindi va escluso che dovrebbe considerarsi imballaggio soltanto il bene che accompagna il prodotto nella c.d. fase di commercializzazione e che sempre e comunque dovrebbe essere*

qualificato come "bene strumentale" quello utilizzato nella "fase di produzione".

Sulla base di quanto sopra riportato - che è bene ribadirlo viene integralmente recepito nella presente decisione per relationem - pertanto, il materiale oggetto della contestazione del Consorzio attore rientra nella definizione di imballaggio soggetto al contributo Conai.

La ricostruzione operata dalla citata sentenza di questo Tribunale, oltre ad essere condivisibile nelle argomentazioni e nelle sue conclusioni, appare sorretta da richiami giurisprudenziali dello stesso Tribunale e della Suprema Corte nonché dalla Corte di Giustizia opportunamente richiamati nella suddetta sentenza.

Detto ciò, tuttavia, deve accogliersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società convenuta, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 cod. civ. concernente tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, come nel caso di specie (vds. sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1265, depositata in data 23.2.2015).

Detta pronuncia ritiene applicabile la prescrizione breve quinquennale sulla base della valutazione della corresponsione annuale dei contributi Conai, la cui fonte deriva dall'adesione iniziale al Consorzio con il rinvio alla sola quantificazione di anno in anno, come per i contributi consortili (vds. Tribunale di Roma n. 2011/2012).

Devono, pertanto, ritenersi prescritti tutti i contributi richiesti dal 1998 alla notificazione dell'atto di citazione soprattutto in considerazione della circostanza che non possono ritenersi atti interruttivi le note del 2015 di Conai che, peraltro, fanno riferimento ad anni non interessati dalla prescrizione quinquennale rilevata nel presente giudizio.

Infine, appare infondata anche la dedotta sospensione della prescrizione, seguendo l'orientamento della Corte di Appello di Roma sopra richiamata, attesa la assenza di un comportamento fraudolento della Società convenuta solo per avere ritenuto di dovere i contributi in questione ad altro Consorzio nell'ambito di una vicenda interpretativa che ha visto pronunce e parere in un

senso ovvero nell'altro.

Non appare, pertanto, ravvisabile alcun comportamento fraudolento soprattutto in considerazione della adesione della Società convenuta anche al Conai ed ai poteri normativi e regolamentari spettanti a Conai che non giustificano comunque una inerzia dal 1998.

Va ricordato a tal fine che l'art. 224 del d. lgs. N. 15272006 assicura a Conai *"n) acquisisce da enti pubblici o privati, nazionali o esteri, i dati relativi ai flussi degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale e i dati degli operatori economici coinvolti. Il conferimento di tali dati al CONAI e la raccolta, l'elaborazione e l'utilizzo degli stessi da parte di questo si considerano, ai fini di quanto previsto dall'articolo 178, comma 1, di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*, oltre al potere regolamentare di verifica di cui all'art. 11 del Regolamento Conai, cui, peraltro, si è resa disponibile la Società convenuta e che Conai non ha posto in essere senza un giustificato motivo.

Peraltro, lo stesso Consorzio produce un'ordinanza della Suprema Corte n. 32023/2019 che afferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale sulla scorta delle argomentazioni di cui sopra, specificando anche l'insussistenza della causa di sospensione eccepita da Conai.

Tale valutazione, sempre in conformità alla pronuncia della Corte di Appello sopra richiamata, consente anche di respingere la domanda di pagamento dei contributi non prescritti stante la mancata osservanza dell'onere probatorio, che non può essere sostituito dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c. p. c.

Detta richiesta presuppone una specifica indicazione dei documenti e del loro contenuto funzionali alla valutazione della loro idoneità a provare i fatti controversi.

La richiesta, per come formulata dal Consorzio attore, non può essere accolta perché non può avere finalità esplorative (*"1) ordini l'esibizione in giudizio delle: a) fatture di vendita emesse dalla Società relative alle cessioni di film plastici e altri imballaggi; b) delle fatture di acquisto ricevute dalla Società per l'importazione di film plastici vuoti e di materiali di imballaggio; c) delle fatture*

di acquisto ricevute dalla Società per l'importazione di altri imballaggi vuoti e di merci imballate; dal mese di ottobre 1998 fino a oggi") diretta a sostituire gli accertamenti che avrebbe dovuto compiere il Consorzio stesso.

Peraltro, non risultano prodotte nemmeno le fatture citate ma solo una stima di cessioni di film protettivo di cui non è dato sapere su quali documenti risulta fondato.

La richiesta ex art. 210 c. p. c. avrebbe dovuto essere supportata quantomeno dall'esercizio del potere di verifica e da un diniego di accesso, circostanze che non risultano essersi verificate, e dall'esercizio dei poteri di cui all'art. 224 sopra riportato di cui non risulta alcun riscontro.

Peraltro, la circostanza che il Consorzio attore avrebbe potuto così specificare la propria richiesta deriva dalla allegazione relativa alle fatture della T & T Metalli compositi s. p. a. per il periodo da febbraio 2012 a dicembre 2014, le quali peraltro non sono state nemmeno prodotte.

La richiesta ex art. 210 c. p. c. si presenta così meramente esplorativa e sostitutiva del ruolo che il Conai avrebbe dovuto svolgere in via preventiva, non potendo demandare l'accertamento all'organo giurisdizionale che assume così una valenza meramente esplorativa.

Non sussiste nemmeno un riscontro documentale che giustifichi una ricerca a ritroso sino al 1998, peraltro, senza tenere in considerazione l'obbligo di tenuta della contabilità da parte dell'imprenditore di cui all'art. 2220 cod. civ.

Non sussiste, pertanto, il requisito della indispensabilità indicato dalla Suprema Corte, con la pronuncia da ultimo citata, per ammettere l'ordine di esibizione ex art. 210 c. p. c. in considerazione dei poteri di verifica di cui è dotato Conai sia in base al decreto legislativo sia in base al regolamento Conai.

Peraltro, la stessa Suprema Corte ha affermato il principio per il quale il giudice non è tenuto a specificare le ragioni per le quali ritiene di non avvalersene escludendo in toto il sindacato della stessa Corte ("In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne

consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa" vds. Cass. N. 9020/2019). La ratio di tale interpretazione risiede nella natura di strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l'iniziativa non presenta finalità esplorative.

Nel caso di specie, non vi è dubbio che la finalità del Consorzio attore è meramente esplorativa ed è proposta in via ipotetica poiché manca l'allegazione del fatto da provare, cioè la presenza di imballaggi soggetti a contributo Conai.

Ciò trova conferma in sede di comparsa conclusionale (pag. 23) di Conai nella quale afferma espressamente che *"che nel corso delle verifiche effettuate dal Conai nei confronti della Novacel non è in alcun modo emerso che i film in polietilene prodotti dalla Società rientrano in questa particolare categoria, né quest'ultima ha mai specificamente affermato nei propri scritti difensivi che una parte della propria produzione sarebbe costituita da film per la miscela della gomma cruda"* dove si pone in evidenza la sussistenza dell'obbligo dichiarativo in ragione della natura del film di polietilene.

Nessuna specificazione risulta in ordine a dette verifiche che, tuttavia, secondo quanto allegato sembrano essere state effettuate senza tuttavia riversare nel contenzioso gli esiti.

Per quanto sopra, pertanto, la domanda può essere accolta solo parzialmente con il riconoscimento dell'obbligo dichiarativo annuale a carico della Società convenuta a partire dall'anno non soggetto a prescrizione (febbraio 2012), risultando la Società convenuta già iscritta a Conai.

Va respinta la domanda nella parte residua, risultando così assorbite le domande connesse, soprattutto quella di cui all'art. 614 bis c. p. c., nascendo il mancato adempimento dichiarativo dalla complessa applicazione della

disciplina in materia e che trova solo con la presente pronuncia il suo riconoscimento esteso all'imballaggio in contestazione.

Peraltro, non risultano adeguati riferimenti per come previsto dall'art. 614 bis, comma 2, c. p. c.

La decisione adottata sulla base delle argomentazioni svolte assorbe la domanda svolta nei confronti del terzo chiamato in causa.

La complessità della materia e la reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1. Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che la Società convenuta è tenuta ad osservare i consequenziali obblighi informativi e contributivi derivanti dall'adesione a Conai per l'imballaggio consistente nei prodotti in film di polietilene a partire dal febbraio 2012;**
- 2. Respinge nel residuo le domande di Conai;**
- 3. Dispone la compensazione delle spese processuali tra le parti.**

Così deciso in Roma, in data 7.6.2021.

Il Giudice
Dr. Aldo Ruggiero